

Deliberazione n. 198 del 14 Giugno 2007

PREC247/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Gruppo Corsaro s.r.l. realizzazione di un parcheggio d'interscambio interrato denominato "Zaera Sud" in Messina. S.A. Comune di Messina.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 22 maggio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Gruppo Corsaro s.r.l. contesta l'esclusione dalla gara a pubblico incanto indicata in oggetto, per aver presentato in sede di gara copia dell'attestazione SOA dalla quale risultava che la certificazione del sistema di qualità era scaduta a far data dal 6.12.2006.

A parere dell'impresa istante, l'esclusione è basata su un eccessivo formalismo tenuto conto che nella documentazione di gara era stata allegata copia della certificazione di qualità rilasciata in data 7 febbraio 2007.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha evidenziato che il possesso del sistema di qualità deve risultare dall'attestazione SOA e che l'impresa solo in seduta pubblica, al momento della contestazione dell'esclusione, ha rappresentato di avere richiesto l'aggiornamento dell'attestazione SOA ma che agli atti di gara non risultava alcuna dichiarazione in merito.

In data 14 giugno 2007 si è tenuta una audizione, nel corso della quale la Stazione appaltante ha ritenuto di non partecipare.

Ritenuto in diritto

Con determinazione n. 29/2002 l'Autorità ha espresso l'avviso secondo il quale il possesso del sistema di qualità deve risultare dall'attestazione SOA e che, in caso contrario, sussiste a carico del concorrente, pena l'esclusione dalla gara, la dimostrazione di aver conseguito la certificazione di qualità dopo il rilascio dell'attestazione e di avere in itinere l'adeguamento dell'attestazione.

Nel caso di specie, il concorrente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (30.4.2007) ha allegato ai documenti di gara oltre alla copia dell'attestazione SOA dalla quale risultava che la certificazione del sistema di qualità era scaduta a far data dal 6.12.2006, anche copia conforme della nuova certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata in data 7 febbraio 2007.

Al riguardo deve rilevarsi che l'impresa istante ha adempiuto all'onere di diligenza prescritto dall'Autorità con determinazione n. 29/2002: infatti, la presentazione in gara della copia conforme del nuovo certificato di qualità deve essere interpretato, al là di una posizione di mero formalismo, come attestante e dimostrativo dell'effettivo possesso del sistema di qualità.

Quanto sopra non costituisce una violazione del principio della *par condicio* in quanto l'impresa in sede di gara ha dimostrato l'effettivo possesso del sistema di qualità e pertanto sussistevano i presupposti affinché la Commissione di gara verificasse l'avvenuta richiesta di adeguamento dell'attestazione, effettuata in data 13.4.2007.

Si fa inoltre presente che la richiamata deliberazione n. 21/2007, richiamata dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni, non è conferente con il caso di specie, in quanto la fattispecie ivi esaminata era riferita alla presentazione in sede di gara di un certificato di qualità scaduto.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dell'impresa Gruppo Corsaro s.r.l. non è conforme alla normativa di settore.

Il Presidente Relatore: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28 Giugno 2007